

Codice Penale
C.p. art. 604. Fatto commesso all'estero.

604. Fatto commesso all'estero.

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli *articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies*, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia ⁽¹⁾.

NOTE

⁽¹⁾ Articolo prima sostituito dall'*art. 10, L. 3 agosto 1998, n. 269* e poi così modificato dall'*art. 6, L. 9 gennaio 2006, n. 7*. Vedi, anche, l'*art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146*.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata *legge n. 7 del 2006* era il seguente: «Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli *articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies*, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta *legge n. 269 del 1998* era il seguente:

«604. Fatto commesso all'estero in danno di cittadino italiano.

Le disposizioni di questa sezione si applicano altresì, quando il fatto è commesso all'estero in danno di cittadino italiano».